

VERBALE DI ACCORDO
ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta di proroga del trattamento di Cassa integrazione in deroga già in essere

Il giorno 27 del mese di Maggio dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda AUDIONOVA ITALIA S.r.l., con sede legale in Milano, via Watt 27, P.IVA 09237831004, rappresentata dalla Dr.ssa Laura Adamo e dal Dr. Davide Zorzi

E

Filcams CGIL rappresentata da Joice Moscatello
Fisascat CISL rappresentata da Dario Campeotto
Uiltucs UIL rappresentata da Gianni Rodilosso



Premesso che

- 1) Con decreto del 24 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) L'azienda e le OO.SS: hanno stipulato in data 07/04/2020 un Accordo per il ricorso alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato

- 3) il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nel S.O. n. 21 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, contenente la previsione di un'ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di Cassa integrazione in deroga per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per le Società che risultano avere utilizzato le nove settimane di cui al richiamato art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 4) l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e le parti sociali lombarde per l'attuazione del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto- Legge 18/2020;
- 5) la circolare n. 8 del 8 aprile 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Tutto ciò premesso e considerato

- a) la Società si trova nelle condizioni richieste dal comma 70 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, permanendo la situazione che ha dato luogo alla richiesta di cassa integrazione in deroga del 13/05/2020 concessa con decreto autorizzativo della Regione Lombardia n. 5826 del 15/05/2020.
- b) le Parti concordano sulla richiesta di prolungamento di un ulteriore periodo di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) per n. 340 lavoratori dipendenti che sarà con sospensione a zero ore per




quanto concerne i punti vendita che sono chiusi, nonché con sospensione a zero ore a rotazione - nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive aziendali – per quanto concerne tutte le altre sedi operative;

- c) la decorrenza della proroga della cassa integrazione in deroga del Personale sarà dal 03/06/2020 al 31/08/2020
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione come sopra indicato possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici ed eventuali provvedimenti che verranno emanati.
- e) tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- f) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

Milano, 27 Maggio 2020

Sonova Audiological Care S.r.l.



Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltuco UIL
